

ASSOCIAZIONE MAGISTRATI TRIBUTARI

II CONGRESSO NAZIONALE

(Lecce 21-22-23 maggio 2004)

(INTERVENTO)

Avv. **Maurizio Villani** - Avvocato Tributarista in Lecce -

<Come difensore, che si trova dall'altra parte nel processo tributario, noto con molto entusiasmo che, finalmente, si sta parlando della riforma del processo stesso. Forse è bene che ci si metta d'accordo sul fatto che la prospettiva con cui si sta portando avanti questo discorso - probabilmente - può non essere corretta. In che senso: noi oggi abbiamo, e lo avevamo anche negli anni scorsi, un legislatore totalmente distratto in materia processuale tributaria. Distratto perché non stabiliva, e non stabilisce, dei principi, tant'è vero che notiamo come lo Statuto del contribuente non cita minimamente il processo tributario, cita soltanto gli articoli della Costituzione 3, 23, 53 e 97 e salta l'articolo 24. E anche per quanto attiene alla questione della testimonianza, non bisogna dimenticare che, fino al 1980, la testimonianza era ammessa nel processo tributario col D.P.R. n. 636/72. La normativa è cambiata solo nel novembre dell'81, con la Legge n. 739, senza indicare i motivi per cui la testimonianza non deve essere ammessa. Il problema principale è dato dal fatto che,

mancando dei principi e delle regole, è chiaro che si crea una posizione di scontento per tutti: ci sono problemi per i giudici tributari - anche con la scadenza del novennio - e problemi per noi difensori, che non ci troviamo in una posizione di perfetta parità processuale con l'Amministrazione finanziaria, e ci sono anche problemi per il personale amministrativo, che vuole giustamente un ruolo autonomo. Allora, il problema qual è? Prima di stabilire che tipo di giudice noi vogliamo, prima di scegliere se lo vogliamo professionale o non professionale, credo che tutti quanti dobbiamo metterci d'accordo su un punto: quello di stabilire dei principi in base ai quali, poi, voi magistrati e noi difensori, attraverso le nostre camere tributarie, possiamo lanciare un forte messaggio al mondo politico per stabilire delle regole processuali; una volta stabiliti principi e regole, credo che sia automatico avere il giudice che noi desideriamo. Ma fare un discorso a priori, o intervenire chirurgicamente su un corpo che ha delle malattie o dei nei, credo che non permetta al legislatore di avere una guida sicura e si potrebbe correre il rischio di produrre ulteriori errori. Il principio è molto chiaro: è la Costituzione la base di partenza, innanzitutto con la VI disposizione transitoria. Io ho eccepito la questione d'incostituzionalità per le Commissioni provinciali e regionali prima dell'ultima riforma del 92. La Corte Costituzionale l'ha rigettata scrivendo che si trattava di una prosecuzione delle precedenti Commissioni di Primo e di Secondo grado, che, a loro volta, erano la prosecuzione delle vecchie Commissioni distrettuali e provinciali. Credo che il problema si riproporrà, perché queste nuove Commissioni non possono certo essere la prosecuzione delle vecchie, tenuto conto delle nuove materie di competenza e delle nuove regole processuali, soprattutto in tema di sospensiva. E' chiaro che il problema della sesta disposizione transitoria esiste ed è inutile nascondere. Come, peraltro, bisogna spazzare via il totem della specificità del processo tributario, in base al quale la Corte Costituzionale giustifica tutto e il contrario di tutto. Invece, il principio fondamentale è l'art. 111, secondo comma, della Costituzione. Basta! Noi dobbiamo partire da lì e trarre le necessarie conseguenze. Quali sono? Giudice terzo ed imparziale significa che il processo tributario non deve assolutamente essere gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ho particolarmente apprezzato la relazione del Presidente Caliendo, con cui mi sono

complimentato; finalmente, - sono quasi 27 anni che svolgo la professione - l'ho detto e l'ho scritto, in numerosi articoli e nel mio libro "Per un giusto processo tributario", che questo è il vizio di fondo; finché voi giudici avrete come unico interlocutore il Ministero dell'Economia e delle Finanze i problemi non li risolverete, perché se le Commissioni tributarie non funzionano è chiaro che l'unico vantaggio ce l'ha il Ministero delle Finanze, perché i ricorsi non si possono discutere, le sospensive non si danno, si blocca l'attività, come sta succedendo, e, quindi, il contribuente è costretto a conciliare o pagare. E questo, logicamente, non è corretto. Indubbiamente e personalmente, come difensore, plaudo all'iniziativa, che state portando avanti attraverso il vostro Presidente Caliendo, di staccarvi totalmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e passare al Ministero della Giustizia o, come io vi auguro, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo comporta che il giudizio potrà essere secondo equità e viene meno anche quel principio assurdo, che la Cassazione sta portando avanti, della utilizzabilità anche delle prove acquisite in modo illegittimo. Solo in questo modo noi possiamo parlare di giudice veramente terzo ed imparziale, così come vuole l'art. 111, secondo comma, della Costituzione.

L'altro aspetto è il contraddittorio tra le parti, in condizioni di perfetta parità; questo è il principio del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione. Alla luce di questo principio, costituzionalmente codificato, vanno riscritte tutte le regole processuali, nel senso che ci deve essere una perfetta parità processuale, ad armi pari, tra accusa e difesa. Tutti dobbiamo essere sullo stesso livello, difensori ed amministrazione finanziaria. Ciò significa che le difese non devono avere alcun limite nell'impugnare gli atti, anche i rigetti degli atti di autotutela. Voi sapete che l'autotutela è un atto discrezionale, non impugnabile, oggi, davanti alla Commissione tributaria; non vedo perché questo non possa essere fatto in futuro, proprio per quel principio del contraddittorio.

Si devono limitare al massimo le presunzioni, perché le eccessive presunzioni comportano anche un'inversione dell'onere della prova, con grave lesione del diritto di difesa.

Deve essere consentita la remissione dei termini, è necessaria l'opposizione contro le ordinanze di sospensione; è necessario che nelle spese di giudizio - che devono essere immediatamente esecutive

e non attendere la definitività del giudizio - sia prevista anche la virtualità; deve essere anche prevista una conciliazione in sede d'appello e, infine, una volta spazzato via il totem della specificità del processo tributario - deve chiarirsi che l'estinzione - qualora si verifichi - deve riguardare un solo grado del giudizio e non tutto il processo, com'è previsto oggi. Infatti, è chiaro che estinguere l'intero processo significa rendere definitivo l'atto e creare un danno notevole al contribuente, che, per esempio, ha vinto nei gradi precedenti.

Ringrazio per avermi consentito l'intervento, plaudo alla vostra iniziativa, mi auguro che attraverso le nostre Camere tributarie si possa iniziare un rapporto di collaborazione con l'A.M.T. per dare un segnale forte al legislatore per stabilire i principi e le regole per avere un giudice terzo e specializzato, che lavori a tempo pieno, ben pagato, con un personale amministrativo che non deve dipendere dall'amministrazione finanziaria ma avere un ruolo autonomo, anch'esso ben pagato.

Solo così possiamo iniziare a parlare di giusto processo tributario>.

AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce
componente del Consiglio dell'Unione Nazionale
delle Camere degli Avvocati Tributaristi
www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it